

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 6 ottobre 2008 (procedimento R 846/2008-4)
- condannare il convenuto alle proprie spese e a quelle della ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «altri — marchi di posizione» di colore «arancione (pantone 16-1359 TPX)», per prodotti della classe 25 (domanda di registrazione n. 5 658 117)

*Decisione dell'esaminatore:* diniego di registrazione.

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, in quanto il marchio richiesto sarebbe dotato del carattere distintivo minimo necessario.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

**Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissione**

**(Causa T-550/08)**

(2009/C 55/59)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Itzen e J. Ziebarth)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre, in misura adeguata, l'importo dell'amenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53

dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce due motivi.

Nel primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 253 CE e dei diritti della difesa, in quanto già la valutazione delle prove operata dalla Commissione nella decisione impugnata non farebbe effettivamente intendere quale concreta partecipazione le debba essere addebitata. L'istruttoria cumulativa della Commissione riguarda, oltre alla ricorrente, anche altre società, del cui operato essa non è tenuta a farsi carico. In considerazione della mancanza di chiarezza nella produzione delle prove sussiste una violazione dei diritti di difesa, poiché la Commissione è tenuta ad indicare chiaramente ed inequivocabilmente la partecipazione imputata alle singole imprese e le relative conseguenze.

La ricorrente sostiene, inoltre, di non aver concorso ad alcuna infrazione dell'art. 81 CE. Non solo formalmente la Commissione non avrebbe svolto una regolare attività istruttoria, bensì, in subordine, anche dall'esame sostanziale delle prove risulterebbe che nessuna accusa nei confronti della ricorrente è stata confermata. Né gli incontri dettagliatamente descritti né i documenti giustificativi, presi a tal fine in considerazione, nel quadro dell'istruttoria porterebbero a concludere che sussistano violazioni della normativa in materia di intese da parte della ricorrente. Questo vale, in particolare, anche considerando la circostanza che nei confronti della ricorrente è stato contestato ab inizio solo un addebito di portata ridotta. Tale circostanza non sarebbe però stata considerata nell'istruttoria, bensì sarebbero state assunte prove anche a discapito della ricorrente, le quali potrebbero provare eventualmente infrazioni da parte di terzi, a cui la ricorrente non avrebbe partecipato.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente fa valere la prescrizione. Già agli inizi del 2000 essa avrebbe trasferito l'attività di distribuzione in oggetto ad un'altra società, così che le prime misure di interruzione della prescrizione nella primavera del 2005 non potrebbero più determinare la perseguibilità di una vecchia infrazione.

**Ricorso proposto il 15 dicembre 2008 — H & R ChemPharm/Commissione**

**(Causa T-551/08)**

(2009/C 55/60)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* H & R ChemPharm GmbH (Salzbergen, Germania) (rappresentanti: avv.ti M. Klusmann e S. Thomas)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;
- in subordine, ridurre adeguatamente l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 1° ottobre 2008, C(2008) 5476 def., nel caso COMP/39.181 — Cera per candele, in cui la convenuta ha dichiarato che talune imprese, tra cui la ricorrente, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 53 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo prendendo parte ad un protratto accordo e/o ad una protratta pratica concordata nel settore della cera di paraffina.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Con il primo motivo la ricorrente sostiene una violazione dei diritti di difesa, in quanto nella decisione impugnata non si sarebbe differenziato tra essa ed altre società sanzionate separatamente, bensì si parla globalmente di «H & R/Tudapetrol». A parere della ricorrente non è comprensibile quale concreta partecipazione debba esserle imputata. Pertanto, i diritti di difesa risultano violati, in quanto dalla formulazione degli addebiti e dalla decisione dovrebbe risultare inequivocabilmente quali atti materiali implicino la contestazione di un illecito e l'irrogazione di un'ammenda.

In subordine, la ricorrente deduce con il suo secondo motivo la mancata prova di un'infrazione da parte sua. Avendo condotto un'istruttoria cumulativa nei confronti di tutti i destinatari della decisione, la Commissione non avrebbe rilevato l'assenza di prove in ordine ad un'infrazione da parte della ricorrente. La ricorrente sostiene che la Commissione non ha proceduto ad una valutazione delle prove sufficientemente distinta ed individuale che avrebbe potuto, e dovuto, indicare l'infruttuosità dei mezzi di prova prodotti con riguardo ad una violazione da parte della ricorrente.

Ulteriormente in subordine, con il suo terzo motivo, la ricorrente fa valere che la quantificazione dell'ammenda si fonda su di un importo di base errato e troppo elevato.

Con il quarto motivo, addotto in ulteriore subordine, la ricorrente afferma la violazione del principio della proporzionalità e la violazione del divieto di discriminazione in ragione di una quantificazione dell'ammenda che denota uno sviamento di potere. In particolare, essa contesta la determinazione errata della quota del valore delle vendite ai fini della gravità del reato nonché della quota fissa deterrente pari al 17 % e la sproporzione dell'importo delle ammende in ragione di una incongrua considerazione della dimensione dell'impresa. Infine, la ricorrente richiama l'inammissibilità dell'applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 al vecchio caso in oggetto.

**Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione/Domótica****(Causa T-552/08)**

(2009/C 55/61)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. M. Rochaud-Jöet e S. Petrova, agenti, assistiti dagli avv.ti G. Anastácio e A. R. Andrade)

*Convenuta:* Domótica, Estudo e Projecto de Edifícios Inteligentes, Lda (Lisbona, Portogallo)

**Conclusioni della ricorrente**

- condannare la convenuta al pagamento della somma di 124 319,22 EUR, che costituisce il rimborso di un anticipo versato dalla ricorrente in esecuzione del contratto n. BU/466/94 POIES, concluso nell'ambito del programma HERMIE e rescisso per inadempimento contrattuale della convenuta e degli altri partners, maggiorata degli interessi moratori pari a 48 180,00 EUR maturati fino al 30 settembre 2008 e di quelli che matureranno fino all'effettivo ed integrale pagamento.
- condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Il 17 gennaio 1995 la Commissione delle Comunità europee ha stipulato il contratto Thermie n. BU/466/94 PO/ES con la convenuta, con gli ospedali dell'Università di Coimbra e con la società Técnicas Reunidas S.A., in applicazione del regolamento (CEE) n. 2008/90 <sup>(1)</sup>.

La convenuta è stata designata capofila del progetto e ha assunto la responsabilità di inviare alla Commissione i documenti necessari, tenere le relazioni tra i partners e la Commissione. La responsabilità dei partners era in solido.

Il 10 febbraio 1995 la Commissione, conformemente a quanto stipulato, ha pagato l'anticipo del 30 %, ossia 176 693 EUR.

Il 24 maggio 2000 la Commissione ha risolto il contratto per giusta causa (dopo un richiamo ammonitorio) adducendo i seguenti inadempimenti:

- ritardi nell'esecuzione non tempestivamente comunicati alla Commissione;
- incapacità della Domótica ad iniziare l'esecuzione del progetto (da essa stessa riconosciuta);
- mancato invio tempestivo e corretto delle relazioni finanziarie e tecniche alla Commissione;
- non ultimazione dei lavori di esecuzione del progetto entro il termine iniziale e neanche entro la proroga successivamente accordata (31 agosto 2000).